

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2376)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1967 (V. Stampato n. 1948)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TREMELLONI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 luglio 1967*

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruità di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.

**Art. 2.**

L'imposta di registro applicata agli atti previsti dall'articolo 52 della tariffa, allegato A, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è ridotta all'1 per cento quando si tratti di atti stipulati dallo Stato e dagli Enti locali.